

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

**“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)”**

.... Omissis

Art. 28. *(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)*

.... Omissis

8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.
9. I sovracaroni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:
 - a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;
 - b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 925, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.
10. I sovracaroni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti.

.... Omissis